

---

## PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023

---

### I. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing è stata emanata in adempimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (di seguito "Decreto Whistleblowing" o "D.Lgs. n. 24/2023") e si applica alle società italiane di Dentsply Sirona, Inc. (di seguito, congiuntamente "DS Italia" e, singolarmente, la "Società").

La presente Procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello 231") ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Decreto 231") adottato da ciascuna Società ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231.

La presente Procedura costituisce parte integrante del Codice etico e di condotta aziendale di Dentsply Sirona ("Codice DS") e della Policy Hotline/Whistleblower di Dentsply Sirona ("DS Whistleblower Policy"). È stata sviluppata per l'utilizzo da parte di DS Italia e deve essere letta e applicata in associazione con il Codice DS e la DS Whistleblower Policy.

### II. COSA DISCIPLINA QUESTA PROCEDURA?

Le questioni che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e che sono disciplinate dalla presente Procedura sono:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o che costituiscono una violazione del Modello 231, tra cui, a titolo esemplificativo, corruzione, riciclaggio, violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali e reati tributari;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (come indicati nel Decreto Whistleblowing) in materia di (a) appalti pubblici; (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (c) sicurezza e conformità dei prodotti; (d) sicurezza dei trasporti; (e) tutela dell'ambiente; (f) radioprotezione e sicurezza nucleare; (g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (h) salute pubblica; (i) protezione dei consumatori; e (j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frode, corruzione e qualsiasi attività illegale legata agli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 4) violazioni delle norme in materia di concorrenza e/o di aiuti di Stato;
- 5) atti o comportamenti che, in ogni caso, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea, incluse, ma non solo, le "pratiche di mercato abusive".

In conformità al Decreto Whistleblowing, per le Società DS Italia che occupano meno di 50 dipendenti, la presente Procedura si applica esclusivamente alle segnalazioni relative alle questioni di cui al punto 1).

Le segnalazioni che vengono segnalate a DS Italia ma che non rientrano nella presente Procedura saranno gestite in conformità ai principi del Codice DS.

### III. CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE?

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- **Personale DS:** tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, indipendentemente dal rapporto contrattuale, i dirigenti, gli stagisti, i volontari e i tirocinanti; i soci, gli amministratori e i membri degli organi sociali e, più in generale, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di mero fatto;
- **Terzi:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori, consulenti, fornitori di beni o servizi, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, con qualsiasi tipo di contratto o incarico, nonché soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società.

Nella presente Procedura, la persona che effettua la segnalazione è denominata "il Segnalante".

### IV. QUALI CANALI DI SEGNALAZIONE SONO DISPONIBILI PER I SEGNALANTI?

#### a. Canale Whistleblowing Locale

Il Segnalante può scegliere di segnalare utilizzando il Canale Whistleblowing Locale attraverso la piattaforma EthicsPoint, cliccando [su questo link](#) e selezionando, attraverso l'apposito menù a tendina, la casella dedicata al Canale Whistleblowing Locale, in alternativa al Canale Whistleblowing Corporate. Per l'Italia è disponibile una funzione speciale per cui il Segnalante può selezionare, attraverso un apposito menù a tendina, la Società e il luogo in cui è avvenuta la violazione.

Il Segnalante può anche scegliere di fare una segnalazione locale tramite telefono, chiamando il numero Navex per l'Italia (800 819 590), disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Dopo aver effettuato una segnalazione telefonica, un professionista di Navex chiederà al Segnalante se questi desidera o meno effettuare la segnalazione a livello locale e quindi inoltrerà la segnalazione tramite il canale appropriato in base alla risposta del Segnalante.

Se il Segnalante desidera fare una segnalazione o fornire ulteriori dettagli di persona, può sempre richiedere un incontro diretto con il Responsabile Ethics & Compliance per l'Italia (di seguito il "Gestore del Canale Whistleblowing Locale" o "GCWL").

Il Canale Whistleblowing Locale assicura la totale riservatezza sull'identità del Segnalante, sull'identità della persona segnalata, delle persone comunque menzionate nella segnalazione e del contenuto della segnalazione. L'identità del Segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa essere desunta, direttamente o indirettamente - non sarà divulgata senza il consenso scritto del Segnalante,

salvo in alcuni casi<sup>1</sup> o in conformità alla legge applicabile. Tali divulgazioni avverranno nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste dal Decreto Whistleblowing e da ogni altra normativa applicabile.

Il Segnalante riceverà entro 7 (sette) giorni di calendario una conferma di ricezione della segnalazione. Al termine dell'indagine interna sulla segnalazione, il Segnalante riceverà un riscontro. Se l'indagine dovesse durare più di tre (3) mesi, il Segnalante sarà informato sullo stato delle indagini interne e verifiche. Una volta conclusa l'attività di indagine e verifica, il Segnalante sarà informato della sua conclusione e del suo esito, nei termini consentiti dalla legge applicabile.

Per raggiungere efficacemente gli obiettivi del D.Lgs. n. 24/2023 e per garantire il principio di prossimità al luogo di segnalazione, la gestione del Canale Whistleblowing Locale è affidata al Gestore del Canale Whistleblowing Locale. Il Gestore del Canale Whistleblowing Locale è appositamente formato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, ed è responsabile di: (i) confermare la ricezione della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento; (ii) valutare la segnalazione e condurre ulteriori indagini interne, se necessario; (iii) contattare il Segnalante per richiedere ulteriori informazioni, se necessario; (iv) fornire un riscontro al Segnalante sulla gestione della segnalazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa; e (v) trasmettere all'Organismo di Vigilanza le Segnalazioni ricevute relative a violazioni effettive o potenziali del Modello 231 della Società o aventi rilevanza ai sensi del Decreto 231.

Si noti che se una segnalazione viene erroneamente effettuata attraverso un canale diverso dal Canale Whistleblowing Locale, il Segnalante potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing solo se dichiara espressamente di volerne beneficiare, o se tale volontà può essere dedotta dalla segnalazione. In tal caso, la persona che riceve la segnalazione deve inviarla al Canale Whistleblowing Locale entro sette giorni dal ricevimento e informare il Segnalante dell'avvenuto invio.

#### **b. Canali di Segnalazione Esterni**

Il Segnalante può effettuare le segnalazioni attraverso altri due canali di segnalazione esterna: (1) il canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"); e (2) la "divulgazione pubblica". Si consideri che il canale di segnalazione prioritario e preferibile è il Canale Whistleblowing Locale o altri canali di segnalazione interna e che, in conformità al Decreto Whistleblowing, i canali di segnalazione esterna sono disponibili solo per le Società DS che hanno più di 50 dipendenti.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione al canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC solo se si verifica una delle seguenti condizioni: (1) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione attraverso il Canale Whistleblowing Locale della Società o un altro canale di segnalazione interna e la segnalazione non ha avuto riscontro; (2) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il Canale Whistleblowing Locale, questa potrebbe comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito; oppure (3) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ulteriori indicazioni su come effettuare una segnalazione direttamente all'ANAC sono disponibili sul sito web dell'ANAC all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/>.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, tali informazioni possono essere divulgate su base confidenziale e privilegiata a consulenti o avvocati esterni per condurre le indagini necessarie o per fornire pareri professionali e anche tali soggetti saranno tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing. Nel caso in cui DS ritenga di presentare denuncia querela all'Autorità Giudiziaria per i fatti oggetto di segnalazione, la comunicazione degli stessi e dell'identità del segnalante è regolata dall'art. 329 c.p.p.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso la "divulgazione pubblica", ovvero l'attività di segnalazione diretta al pubblico (attraverso la stampa, i media elettronici o altri mezzi di diffusione delle informazioni) solo nelle seguenti circostanze: (1) quando il Segnalante non ha ricevuto alcun riscontro a una precedente segnalazione interna o esterna; (2) quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; o (3) quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito. Al Segnalante sono riconosciute tutte le garanzie e le tutele previste dal Decreto Whistleblowing nei casi previsti da questo sopra elencate.

## V. GARANZIE E TUTELE

I Segnalanti che effettuano una segnalazione in buona fede beneficeranno delle garanzie e delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e dal Codice DS e dalla DS Whistleblower Policy, compreso il divieto di ritorsione<sup>2</sup>.

## VI. AZIONI DISCIPLINARI

In conformità alle disposizioni normative applicabili, Dentsply Sirona può imporre azioni disciplinari o sanzioni alla persona che:

- direttamente o indirettamente, determina una ritorsione e/o discrimina il Segnalante o gli altri soggetti tutelati;
- prende parte a comportamenti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- viola le misure messe in atto per proteggere la riservatezza del Segnalante e le altre informazioni a cui si fa riferimento nelle segnalazioni;
- non ha implementato canali o non ha adottato procedure (o ha adottato procedure non conformi), secondo il decreto Whistleblowing;
- non dà seguito a una segnalazione ricevuta;
- effettua segnalazioni caluniose o diffamatorie, anche in caso di responsabilità civile del Segnalante per i casi di dolo e colpa grave, accertata anche con sentenza non definitiva.

Inoltre, l'ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie ai responsabili delle violazioni del Decreto Whistleblowing.

---

<sup>2</sup> Le misure antiritorsione previste dal Decreto Whistleblowing si applicano anche a: (1) i facilitatori; (2) le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o di parentela stabile entro il quarto grado; (3) i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; 4) gli enti di proprietà del Segnalante o per le quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo ("Altri Soggetti Protetti").